

PROPOSTA DI EMENDAMENTO della FPCGIL allo schema di Decreto Legislativo recante: "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148"

Articolo 4

(Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.
2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Emendamento per il comma 2

2. La mobilità del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace è riservata alla contrattazione decentrata distrettuale di Corte d'Appello ai sensi degli accordi vigenti.